



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GARAVINI, CUCCA, PATRIARCA, IORI, RAMPI, PARENTE, BOLDRINI, ALFIERI, COMINCINI, GIACOBBE, CONZATTI, LONARDO, MASINI, ROJC, MARGIOTTA, VALENTE, ASTORRE e MAGORNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2018

Disposizioni relative all’obbligo di dotare i locali pubblici di fasciatoi accessibili a entrambi i sessi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende risolvere un problema sociale di un qualche rilievo, vissuto quotidianamente da coloro che hanno figli piccoli. Si tratta della presenza di fasciatoio negli esercizi commerciali e negli edifici statali aperti al pubblico. Queste strutture infatti sono ancora per la grande maggioranza carenti di spazi attrezzati con fasciatoio per il cambio dei neonati. Se è vero che sta crescendo l'attenzione ai temi della maternità e ai servizi dedicati alla prima infanzia - grazie a cui alcuni esercizi hanno recentemente cominciato a dotarsi di fasciatoio all'interno dei servizi igienici per le donne - lo stesso non può dirsi nei confronti dei padri.

Di conseguenza, nel nostro Paese, la lontananza da casa con tutta la famiglia diventa spesso un'impresa ardua per i genitori di bambini piccoli. La faticosa ricerca di spazi pubblici e privati che offrano servizi per il cambio del pannolino limita la loro libertà di movimento e pregiudica la loro piena partecipazione alla vita pubblica. Costretti a cambiare il proprio figlio nel passeggio, nel frastuono generale, davanti a sconosciuti, sul sedile posteriore dell'auto o addirittura su un tavolo messo a disposizione dal ristoratore, questi genitori vivono la nostra società come poco *family-friendly*. I disagi sono vissuti soprattutto dai padri, che in altri Paesi europei invece trovano aree attrezzate con fasciatoio a loro accessibili.

L'Italia in questo modo resta indietro rispetto ad altri Paesi europei, più attenti alle necessità delle famiglie con bambini piccoli e al ruolo dei padri che partecipano in maniera sempre più attiva all'accudimento dei figli.

Il presente disegno di legge si fonda sulla consapevolezza che le famiglie di oggi sono cambiate rispetto al passato: i genitori escono sempre più frequentemente con i bambini, insieme a loro viaggiano e frequentano alberghi, ristoranti e bar. Non desiderano recarsi soltanto in locali destinati esclusivamente alle famiglie - peraltro rarissimi - ma amano condividere momenti di svago con amici e parenti in locali nei quali vorrebbero sentirsi accolti e poter soddisfare le loro esigenze genitoriali. Per loro sapere di potersi fermare a cambiare agevolmente il proprio bambino in qualsiasi momento può essere un incentivo significativo per una vita più attiva e aperta.

Interpretando i bisogni reali di una famiglia, questo disegno di legge si prefigge di aumentare l'offerta destinata alle famiglie in Italia, con spazi pubblici a misura di bambino. In particolare, è volto a rendere obbligatoria la presenza di spazi attrezzati con fasciatoio per il cambio dei neonati in tutti i gli esercizi pubblici che già oggi sono tenuti a disporre di servizi igienici per la clientela, nei centri commerciali che superino i 400 metri quadrati e negli edifici comunali, regionali e statali dove abbia accesso il pubblico, garantendo l'accessibilità a entrambi i sessi.

Con queste disposizioni si intende rendere i fasciatoio un elemento affidabile e prevedibile dei luoghi pubblici. Si tratta di un piccolo ma concreto passo nella realizzazione di un Paese che dimostra concretamente di avere a cuore la cura e la salute dei più piccoli e che si fa carico delle necessità dei genitori che desiderano partecipare pienamente e quotidianamente alla vita civile senza trascurare le loro responsabilità di madri e pa-

dri. L'obbligo esplicito di prevedere i fasci-
toi anche nei servizi igienici destinati agli
uomini, inoltre, contribuisce significativa-
mente al miglioramento delle relazioni di

genere, alla promozione dell'uguaglianza di
genere e all'evidenziazione di modelli posi-
tivi di ruoli maschili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Presenza di fasciatoi nei locali pubblici)

1. Gli edifici ad accesso pubblico dei comuni, delle regioni e dello Stato devono essere dotati di un idoneo locale fasciatoio accessibile a persone di entrambi i sessi.

2. I pubblici esercizi per i quali sussiste l'obbligo di essere dotati di servizi igienici ai sensi dell'articolo 28, nono comma, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché gli esercizi commerciali con un'area di vendita superiore a 250 metri quadrati sono tenuti a prevedere fasciatoi a norma per il cambio dei neonati. Il numero di fasciatoi deve essere rapportato alle dimensioni della struttura secondo il seguente *standard*:

a) ristorazione e bar fino a 150 posti a sedere e centri commerciali comprendenti diverse ditte con area di vendita superiore a 400 metri quadrati: almeno un fasciatoio. Il fasciatoio può essere ubicato all'interno di un'unità igienica destinata a entrambi i sessi. Quando i servizi igienici siano divisi per sesso, è da prevedere un fasciatoio nei locali accessibili ad entrambi i sessi.

b) ristorazione e bar oltre 150 posti a sedere e centri commerciali comprendenti diverse ditte con area di vendita superiore a 1.500 metri quadrati: almeno due fasciatoi. Il fasciatoio può essere ubicato all'interno di un'unità igienica destinata a entrambi i sessi. Laddove i servizi igienici sono divisi per sesso, è da prevedere un fasciatoio nei locali accessibili ad entrambi i sessi.

3. La presente legge non si applica alle strutture nelle quali è esclusa la presenza di neonati per motivi di protezione dei minori.

Art. 2.

(Disposizioni per gli esercizi non in regola con le prescrizioni della legge)

1. I titolari di strutture già in corso di esercizio che abbiano necessità di adeguarsi alle prescrizioni contenute nella presente legge ne danno comunicazione all'autorità competente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche. Tale periodo non può essere superiore a un anno. Nel caso in cui occorra procedere a modifiche strutturali dei locali di cui all'articolo 1, il periodo di tempo è protratto a tre anni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che omettono di dotarsi di un idoneo locale fasciatoio entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.

€ 1,00